

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Delle Curti
Via Savoia, 46 – Recale (CE)
telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

**Ecc.mo TRIBINALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI**

* * *

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Per la sig.ra Melana Maria Assunta, nata a Rho (MI) il 07.06.1984 e residente in Briatico (VV) alla via Baracche – San Costantino (C.F.: MLNMSS84H47H264X), elettivamente domiciliata in Recale (CE) alla via Savoia n. 46 presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Delle Curti (C.F.: DLLVCN84A06B963F) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto. Il quale procuratore dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 0823 468030 o all'indirizzo di posta elettronica certificato: vincenzodellecurti@pec.it

CONTRO

- **AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI** (06798201213), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli, alla Via L. Bianchi s.n.c. – 80131 Napoli e con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.: ospedalideicolli@pec.it;

nonché

- **I.B.S. – INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale alla via Dell'Edilizia s.n.c. – 85100 Potenza e con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.: ibspz@pec.it

nonché

- **Sig.ra Bellotti Francesca**, residente in Napoli (NA) alla VIA FABRIZIO PADULA Nr. 10 sc. F Int. 59;
- **Sig. Gison Simone**, residente in Napoli (NA) alla Via dello Sport n. 31, sc. B, Int. 4;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

- del provvedimento di esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, esclusione conosciuta solo in data

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

26/09/2023, come da ultimo aggiornamento, per effetto di pubblicazione della graduatoria prova scritta anonima sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scritt-anonima1.pdf>, con valenza di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

- della graduatoria prova scritta anonima pubblicata in data 26.09.2023 sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli e consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scritt-anonima1.pdf> nella parte in cui non viene inserito all'interno della stessa il nominativo dell'odierna ricorrente;
- della graduatoria prova pratica anonima pubblicata in data 26.09.2023 sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli e consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-pratica-anonima1.pdf> nella parte in cui non viene inserito all'interno della stessa il nominativo dell'odierna ricorrente;
- dell'"avviso prova orale asseritamente pubblicato il 21/09/2023 sul sito dell'"AORN "Ospedale dei Colli" da cui risulta escluso il ricorrente;
- del bando di concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021;
- **della graduatorie di merito**, denominata "elenco idonei" così come approvata e pubblicata in data 16.11.2023 sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli all'indirizzo <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/elenco-idonei-pubblicato-il-16.11.2023.pdf> nella parte in cui non prevede tra quelli dei candidati idonei il nominativo della ricorrente **E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO** del diritto dell'odierna ricorrente a vedersi corretta l'espletata prova pratica e, dunque, ad essere ammessa alla successiva prova orale con ogni statuizione consequenziale

PREMESSO IN FATTO CHE

1. Con bando pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, l'"Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha bandito un concorso volto al reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 155 unità di personale di comparto con profilo professionale di

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

C.P.S. Infermiere, Ctd. D, da destinare alle UU.OO. afferenti al centro regionale di malattie infettive, alla rete dell'emergenza – urgenza ed alla rete dei trapianti;

2. La procedura di selezione, così come regolamentata all'interno del bando, prevedeva in sequenza una prova scritta, una prova pratica e una prova orale;
3. Con riguardo ai criteri di valutazione delle suddette prove, con verbale n. 3 del 9.3.2023, la Commissione Esaminatrice testualmente stabiliva:
 - *“la **prova scritta**, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione ai candidati di un questionario a risposta multipla recante n. 60 (sessanta) domande con, per ciascuna, tre possibili soluzioni, contraddistinte dalle lettere A, B, e C, di cui solo una esatta. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà dato dalla sommatoria dei punti conseguiti per le risposte ai singoli quesiti, mediante l'attribuzione di: 0,50 punti per ogni risposta esatta; 0,10 punti per ogni domanda errata 0 punti per ogni domanda non risposta o con risposta doppia;*
 - *la **prova pratica**, della durata di 40 minuti, consisterà nella sottoposizione di n. 10 sequenze di azioni. Ciascuna sequenza sarà composta da n. 4 passaggi. A ciascuna sequenza sarà attribuito un punteggio pari a 2. Verrà attribuita un penalità pari 0,10 in caso di risposta errata. Non verrà attribuita alcuna penalità in caso di risposta non data o doppia;*
 - *la **prova orale**, consistente in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, sarà valutata mediante formulazione di un giudizio complessivo, espresso numericamente, in relazione al colloquio sostenuto, tenuto conto che la stessa si intende superata con la votazione minima di 14/20. La Commissione valuterà ciascun candidato in base alla capacità argomentativa di sintesi in relazione al quadro sistematico dell'argomento trattato, nonché alla completezza dell'esame del dato normativo. La valutazione sarà effettuata globalmente per l'insieme delle materie, in base ai seguenti criteri: precisione delle risposte, focalizzazione della tematica, rigore logico dell'esposizione e utilizzo di un linguaggio appropriato e chiarezza dell'esposizione, attitudine propositiva, stile conciso ed esauriente, conoscenza delle materie e della normativa.”*
4. L'odierna ricorrente, dopo aver presentato domanda di partecipazione ed aver utilmente superato la prova preselettiva, in data 13/03/2023, svolgeva nella medesima seduta, sia la prova scritta che la prova pratica previste dal bando di concorso (essendo la correzione di tale ultima prova prevista soltanto all'esito del positivo superamento della

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

prima prova con una votazione minima pari a 21/30);

5. a seguito della pubblicazione sul sito web dell'Azienda dell'elenco dei candidati selezionati come idonei all'esito della prova scritta, l'odierna ricorrente apprendeva di non essere stata ammessa alla successiva prova orale e di non essere stata inserita nella graduatoria relativa alla prova pratica per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 necessario per il superamento della prova scritta,
6. Mediante accesso alla propria area riservata del portale SeleCo Concorsi (gestito da I.B.S. – INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L.) la ricorrente poteva verificare che il punteggio totale di 20,10 attribuito al proprio elaborato scritto era stato determinato sulla base di 42 risposte valutate esatte, 9 risposte valutate errate e 9 domande non risposte;
7. La stessa, però, dalla disamina della correzione del proprio elaborato, rilevava che, benché fosse sicura dell'esattezza della risposta data ai quesiti n. 4, 34 e 54, gli stessi gli erano stati conteggiati come errori poiché l'Amministrazione aveva ritenuto quale corretta una risposta diversa da quella data e ritenuta sicuramente corretta;
8. Temendo, pertanto, di essere stata indotta in errore dalla formulazione capziosa della domanda ed andando a verificare la letteratura scientifica sul punto, la stessa verificava che sia i quesiti n. 4, 34 e 54 di cui sopra sia il quesito n. 56 (a cui non aveva risposto per insicurezza circa l'esatta risposta), oltre ad essere generici e mal posti, prevedevano (come si proverà ad illustrare in seguito) più risposte valide a fronte, però, di un'unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione;
9. Al fine di poter, a questo punto, valutare anche la correttezza delle risposte fornite alla prova pratica, a fronte della parziale ostensione di quanto richiesto con la precedente istanza di accesso agli atti, rinnovava la stessa sia in data 06.10.2023, sia in data 15.11.2023 al fine di ottenere accesso al proprio elaborato relativo alla prova pratica in quanto non presente né sull'area riservata del portale né tantomeno fornito con l'ostensione degli atti relativi alla precedente istanza di accesso agli atti;
10. Le istanze di accesso agli atti dell'odierna ricorrente ad oggi non hanno ancora ricevuto risposta ma la I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L con risposta fornita relativamente all'istanza di accesso formulata in pari data dal medesimo difensore nell'interesse di altra candidata, probabilmente ritenendola sufficiente ad evadere entrambe le richieste, affermava che “ *...siamo a segnalare che, come certamente noto e come chiaramente prescritto nel bando di concorso, l'ammissione*

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta. Avendo la scrivente azienda operato in conformità con le prescrizioni richiamate, solo per i candidati che hanno superato la prova scritta è stata identificata e quindi valutata dal sistema informatico la scheda delle risposte compilata durante la prova pratica e quindi esposta nella succitata area per l'accesso autonomo agli atti personali del concorso. Non avendo la candidata in oggetto superato la prova scritta, il foglio delle risposte della prova pratica è stato scartato insieme a tutti quelli dei candidati che non hanno superato la prova scritta perché non risultati ammissibili e quindi non valutabili. Poiché le schede delle risposte scartate non risultano identificabili anagraficamente per la presenza di un codice a barre anonimo apposto sulle schede di risposta, ci è impossibile fornirle quanto richiesto.”;

11. Sebbene l'odierna ricorrente non abbia avuto modo di poter preliminarmente valutare la correttezza delle risposte fornite alla propria prova pratica, ritiene che la propria esclusione dal concorso in oggetto determinata dall'insufficienza del punteggio conseguito alla prova scritta sia riconducibile all'erronea formulazione di alcune domande (nello specifico la n. 4, 34, 54, 56) e/o delle risposte ufficiali, o, comunque, alla loro non univocità tecnico-scientifica;

Sulla base di quanto sopra e di quanto si illustrerà in seguito, la valutazione della prova scritta è erronea e va annullata previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a., per i seguenti

MOTIVI

- 1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'ELABORATO SCRITTO DELLA SIG.RA MELANA MARIA ASSUNTA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come evidenziato in premessa, la Commissione Esaminatrice, con verbale n. 3 del 9.3.2023 stabiliva che “*la **prova scritta**, , consisterà nella somministrazione ai candidati di un questionario a risposta multipla recante n. 60 (sessanta) domande con, per ciascuna, tre possibili soluzioni, contraddistinte dalle lettere A, B, e C, di cui solo una esatta. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà dato dalla sommatoria dei punti conseguiti per le risposte ai singoli quesiti, mediante l'attribuzione di: 0,50 punti per*

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

ogni risposta esatta; 0,10 punti per ogni domanda errata 0 punti per ogni domanda non risposta o con risposta doppia”.

Sul punto, sebbene sia pacifico che la prova strutturata sulla base di questionari a risposta multipla rappresenti una modalità di esame ontologicamente ambigua in quanto più risposte tra quelle proposte potrebbero apparire corrette, è pur vero – però – che, come precisato anche nei “Criteri di Valutazione delle prove”, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta e, dunque, può ritenersi legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca o che, contempi, tra le risposte da scegliere quella indubbiamente esatta.

Una cosa, infatti, è la formulazione capziosa delle domande finalizzata a valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato anche nel non lasciarsi trarre in inganno, altra cosa, invece, la loro erroneità, non univocità e la presenza di più risposte ugualmente corrette.

In particolare, nel caso di specie, il riferimento va alle domande collocate all’interno del questionario al n. 4; al n. 34; al n. 54; al n. 16 e al n. 56

Volendo, infatti, motivare nello specifico in ordine all’erroneità e non univocità di ciascuna di esse, si rappresenta quanto segue.

A. CIRCA LA DOMANDA N. 4.

La domanda in questione presenta la seguente formulazione:

“4] Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea?

A) Meningite cerebrospinale epidemica.


B) Mononucleosi.

C) Parotite”

Ebbene, in riferimento alla stessa, mentre a parere dell’Amministrazione la risposta esatta sarebbe la “C) Parotite”, la risposta fornita dall’odierna ricorrente e ritenuta ugualmente e parimente corretta è la “A) Meningite cerebrospinale epidemica.”.

Da un lato, dunque, la domanda è generica e mal posta, dall’altro è erronea la risposta ritenuta corretta o, comunque, non è la sola risposta, tra quelle fornite, ad essere corretta.

Come si può pacificamente evincere dal libro - Igiene. Medicina preventiva e del territorio. Maria Triassi. Sorbona. III Edizione. Pagina 287



“La meningite è una infiammazione delle leptomeningi, aracnoide e pia madre, conseguente ad una infezione determinata da diversi agenti patogeni batteri (sia Gram-positivi, sia Gram- negativi), virus (Parotite, CMV); miceti (Candida spp); parassiti (Toxoplasma gondii). La meningite meningococcica è la più frequente forma di meningite a liquor torbido.

Modalità di trasmissione: la trasmissione della malattia avviene per via aerea ed è favorita dalla presenza di molti soggetti suscettibili in uno spazio ristretto.”

L’erroneità della domanda, oltre che dall’autorevole libro di testo appena menzionato, è facilmente ravvisabile anche dal test svolto per la specializzazione in igiene e medicina preventiva presente sul sito del MIUR (al seguente link: https://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Igiene_e_medicina_preventiva.pdf) laddove alla domanda nr 120) recita: “Quali delle seguenti malattie si può trasmettere

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

per via aerea? A) Rosolia B) Parotite C) Mononucleosi D) Menongite cerebros spinale epidemica E) Tutte le altre risposte sono corrette (risposta corretta).”

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

103. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in Italia sono circa
- A 10
 - B* 50
 - C 100
 - D 200
 - E 500
104. Sono obiettivi fondamentali del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi):
- A Impedire lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi non trattati
 - B Limitare la produzione di rifiuti solidi
 - C Riciclare la quota più alta possibile di rifiuti solidi
 - D Massimizzare il recupero di energia dai rifiuti solidi
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
105. L'isolamento ha lo scopo di:
- A* Separare l'individuo affetto da malattie infettive e contagiose dalla collettività
 - B Separare i portatori dalla collettività
 - C Separare i contatti dalla collettività
 - D Individuare focolai di malattie infettive
 - E Nessuna delle altre risposte
106. Per valutare l'influenza di uno o più fattori di rischio nello sviluppo di una malattia occorre considerare:
- A Il rischio assoluto
 - B L'incidenza negli esposti al fattore di rischio
 - C* Il rischio relativo
 - D La prevalenza negli esposti al fattore di rischio
 - E Nessuna delle altre risposte
107. Le stime sull'epidemiologia della Malattia di Alzheimer indicano in Italia la presenza di almeno: (cfr. Fonte Ministero della Salute)
- A 2.000 malati
 - B 5.000 malati
 - C 10.000 malati
 - D 50.000 malati
 - E* 500.000 malati
108. Il fabbisogno idrico giornaliero medio per abitante in un grande centro urbano è approssimativamente di:
- A 20 litri pro capite
 - B 60 litri pro capite
 - C 100 litri pro capite
 - D 200 litri pro capite
 - E* Oltre 500 litri pro capite
109. Per indicatori di contaminazione fecale delle acque vengono normalmente considerati:
- A Coliformi totali
 - B Coliformi fecali
 - C Streptococchi fecali
 - D Spore dei clostridi sulfitoriduttori
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
110. Quali delle seguenti condizioni morbose sono incluse nella lista delle malattie soggette a notificazione obbligatoria ?
- A Meningite ed encefalite acuta virale
 - B Tifo esantematico
 - C Difterite
 - D Tifo petecchiale
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
111. Gli studi epidemiologici su popolazioni migranti sono utilizzati principalmente per valutare:
- A L'incidenza della malattia in diverse nazioni
 - B La prevalenza puntuale della malattia in diverse nazioni
 - C La prevalenza periodale della malattia in diverse nazioni
 - D* Il diverso ruolo di fattori di rischio ambientali ed ereditari nell'etiopatogenesi di una malattia
 - E Nessuna delle altre risposte
112. Le variazioni di frequenza delle malattie possono essere messe in rapporto a variabili quali:
- A Età
 - B Sesso
 - C Abitudini individuali
 - D Fattori ambientali
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
113. Sono fattori in grado di aumentare i ricambi d'aria negli ambienti confinati:
- A Superfici finestrate apribili di maggiori dimensioni
 - B Maggiore differenziale termico tra interno ed esterno
 - C Presenza di sistemi di ventilazione meccanica
 - D Presenza di sistemi di ventilazione sussidiaria
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
114. Ai fini del bioterrorismo sono stati classificati dai CDC agenti biologici di categoria A:
- A Tossina botulinica
 - B Virus del vaiolo
 - C Yersinia pestis
 - D Antrace
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
115. Il virus dell'epatite A viene eliminato mediante:
- A Saliva
 - B Vomito
 - C Urine
 - D* Feci
 - E Tutte le altre risposte sono corrette
116. La spesa sanitaria come proporzione del PIL, viene considerato dall'OMS un indicatore sanitario:
- A Di riproduttività
 - B Di sopravvivenza
 - C* Del livello socio-economico
 - D Dello stile di vita
 - E Di qualità della vita
117. Il D.Lgs. 229/99 ha istituito presso il Ministero della sanità:
- A ASSR
 - B ISS
 - C ISPESL
 - D* Commissione nazionale per l'Accreditamento
 - E Tutte le altre risposte sono corrette
118. Quali sono i limiti massimi di immissione di rumori nelle aree "prevalentemente residenziali" (cfr. DPCM 1.3.1991) ?
- A 30 dB (notturno) e 40 dB (diurno)
 - B* 45 dB (notturno) e 55 dB (diurno)
 - C 50 dB (notturno) e 60 dB (diurno)
 - D 55 dB (notturno) e 65 dB (diurno)
 - E 60 dB (notturno) e 70 dB (diurno)
119. L'abuso di droga negli adolescenti viene considerato dall'OMS un indicatore sanitario:
- A Di qualità della vita
 - B Di riproduttività
 - C Di sopravvivenza
 - D* Dello stile di vita
 - E Del livello socio-economico
120. Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea ?
- A Rosolia
 - B Parotite
 - C Mononucleosi
 - D Meningite cerebros spinale epidemica
 - E* Tutte le altre risposte sono corrette
121. Quale, tra i seguenti componenti, è presente in maggior percentuale nei rifiuti solidi secondo le più recenti stime per l'Italia ?

Da quanto sopra, quindi, considerata l'autorevolezza delle fonti, appare scientificamente comprovato che le risposte corrette alla domanda n. 4 del questionario sottoposto all'odierna ricorrente sono sia la C (considerata esatta dall'Amministrazione) sia la A (considerata corretta dalla ricorrente).

Si deve, pertanto, ritenere che il ricorrente, considerata la correttezza della risposta data, ha diritto all'attribuzione di 0,60 punti di cui 0,10 per la penalità applicata e 0,50 per la risposta corretta.

B. CIRCA LA DOMANDA N. 34

La domanda in questione presenta la seguente formulazione:

“34] Domanda: Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando:

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

A) *La diuresi oraria è inferiore a 0,5ml/kg.*

B) *La diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml.*

C) *La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml.”*

In riferimento alla stessa, mentre per l’Ospedale dei Colli la risposta esatta sarebbe la C) *La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml.*, la risposta data dalla odierna ricorrente è la A) *La diuresi oraria è inferiore a 0,5ml/kg.*

Nel caso di specie, in particolare, la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente può essere valutata sulla base innanzitutto di autorevoli pubblicazioni scientifiche.

Come evidenziato, infatti, nella definizione tratta da Cherisse Berry, MD, New York University School of Medicine (consultabile al seguente link: <https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/medicina-di-terapia-intensiva/approccio-al-paziente-critico/oliguria>): “*Oliguria: è la diuresi inferiore a 500ml in 24 ore in un adulto o 0,5ml/kg/h in un adulto*”

Oliguria

Di [Cherisse Berry, MD](#), New York University School of Medicine

Revisionato/Rivisto dic 2022

[Eziologia](#) | [Valutazione](#) | [Trattamento](#) | [Punti chiave](#)

Risorse sull'argomento

Audio (0)	Calcolatori (1)	Immagini (0)	Modelli 3D (0)	Tabelle (1)	Video (0)
-----------	-----------------	--------------	----------------	-------------	-----------

L'oliguria è la diuresi < 500 mL in 24 h in un adulto o < 0.5 mL/kg/h in un adulto o bambino (< 1 mL/kg/h nei neonati).



Anche l’autorevolissima rivista di settore “Pubmed”, in un articolo consultabile al link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21771324/>, testualmente recita: “*Metodi: Abbiamo documentato la produzione di urina e la concentrazione giornaliera di creatinina sierica in pazienti ricoverati per più di 24 ore in sette unità di terapia intensiva (ICU) di sei paesi per un periodo da due a quattro settimane. L'oliguria è stata definita da una produzione di urina < 0,5 ml/kg/ora. I dati sono stati raccolti fino al verificarsi di AKI definita dalla creatinina (AKI-Cr), designata dalla classe RIFLE-Injury o superiore utilizzando criteri di creatinina (RIFLE-I[Cr]), o fino alla dimissione in terapia intensiva. Gli episodi di oliguria sono stati classificati per la durata più lunga dell'oliguria consecutiva durante ogni giorno sono stati correlati con il nuovo AKI-Cr il giorno successivo, esaminando i cut-off per l'oliguria di durata superiore a 1,2,3,4,5,6 o 12 ore.*


STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

Non di minor importanza, per ciò che qui rileva, la circostanza per cui, anche dall'Applicativo Mininterno (Piattaforma maggiormente utilizzata e riconosciuta per prepararsi agli esami dei concorsi indetti dagli enti pubblici viene considerata quale risposta esatta quella data dalla ricorrente e non quella ritenuta quale corretta dall'Azienda Ospedaliera dei Colli.



Anche in questo caso, quindi, appare comprovata l'assoluta correttezza della risposta data dalla ricorrente al quesito n. 34 e, quindi, il suo diritto di vedersi riconosciuto per la corretta risposta data allo stesso il punteggio di 0,60 (0,10 per la penalità applicata + 0,50 per la risposta corretta).

C. **CIRCA LA DOMANDA N. 54.**

La domanda in questione riporta la seguente formulazione:

“54] La porpora si riscontra più frequentemente in caso di:

A) piastrinopenia.

B) trombocitosi.

C) vasculopatia.”

In riferimento alla stessa, mentre per l'Ospedale dei Colli la risposta esatta sarebbe la A) *piastrinopenia* quella data dalla ricorrente e ritenuta ugualmente corretta è quella riportata alla lettera C) *vasculopatia*.

In questo caso, infatti, a fronte dei diversi tipi di porpora presenti in ambito medico che si differenziano tra loro per i diversi modi in cui ognuna di esse può

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telex: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

manifestarsi, la domanda deve ritenersi chiaramente non corretta e non univoca per l'omissione di qualsivoglia tipo di riferimento al tipo di porpora in questione. A dimostrazione dell'esistenza di più risposte esatte a seconda dei diversi tipi di porpora a cui si intende far riferimento è appena il caso di evidenziare come, per esempio, nel caso della Porpora trombocitopenica autoimmune idiopatica, o denominata anche come malattia di Werlhof, la manifestazione è caratterizzata dalla diminuzione delle piastrine (piastrinopenia) con conseguente correttezza della risposta A; nel caso della porpora di Henoch-Shönlein una delle manifestazioni indicata tra le più frequenti è proprio la vasculite (ovvero una vascolopatia) con conseguente correttezza della risposta C data dalla ricorrente). La circostanza può essere pacificamente verificata, in ordine alla Porpora trombocitopenica autoimmune mediante la consultazione dell'articolo presente sulla rivista Pubmed al link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16102043/>

 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16102043/

Autoimmune thrombocytopenia

B H Chong ¹, S-J Ho

Affiliations + expand

PMID: 16102043 DOI: 10.1111/j.1538-7836.2005.01376.x

Free article

Abstract

Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is an autoimmune disorder in which platelets coated with mainly antibodies against platelet GPIIb/IIIa and GPIb/IX are destroyed in the spleen. Recent evidence suggests that platelets are also destroyed by cytotoxic T cells. The diagnosis is made by exclusion for other causes of thrombocytopenia. As routine blood counts are becoming more available, many mild cases of ITP (platelets $> 30 \times 10^9 \text{ L}^{-1}$) are being diagnosed and they usually do not require treatment. In patients with platelet counts persistently $< 30 \times 10^9 \text{ L}^{-1}$, treatment with corticosteroids, and/or intravenous immunoglobulin (IVIg) or anti-D may be required. The primary goal of treatment is to maintain the platelet count at a safe level with minimal side effects. After 3-6 months, if spontaneous remission has not occurred and if the side effects are significant, splenectomy is recommended. This is the single most effective treatment of ITP. The refractory patients who fails splenectomy and subsequently first- and second-line therapies, is a management dilemma. Therapeutic options are limited, available treatments potentially toxic and the chances of sustained response low. Observation with no active treatment is a reasonable option. With the increased availability of the thrombopoietic agents in the future, there may be a good prospect of keeping the platelet counts of these refractory patients at a safe long-term level with one of these drugs.

[PubMed Disclaimer](#)

Di cui per comodità di consultazione si riporta la traduzione ufficiale fornita dal sito: *“La porpora trombocitopenica idiopatica (ITP) è una malattia autoimmune in cui le piastrine rivestite principalmente di anticorpi contro le piastrine GPIIb/IIIa e GPIb/IX vengono distrutte nella milza. Recenti prove suggeriscono che le piastrine vengono distrutte anche dalle cellule T citotossiche. La diagnosi viene fatta per esclusione per altre cause di trombocitopenia. Man mano che gli emoti di routine stanno diventando più disponibili, vengono diagnosticati molti*

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

casi lievi di ITP (piastrine $>30 \times 10^9/L(-1)$) e di solito non richiedono un trattamento. Nei pazienti con conta piastrinica persistentemente $<30 \times 10^9/L(-1)$, può essere necessario un trattamento con corticosteroidi e/o immunoglobuline per via endovenosa (IVIG) o anti-D. L'obiettivo primario del trattamento è mantenere la conta piastrinica a un livello sicuro con effetti collaterali minimi. Dopo 3-6 mesi, se la remissione spontanea non si è verificata e se gli effetti collaterali sono significativi, si raccomanda la splenectomia. Questo è il singolo trattamento più efficace dell'ITP. I pazienti refrattari che falliscono la splenectomia e successivamente le terapie di prima e seconda linea, sono un dilemma di gestione. Le opzioni terapeutiche sono limitate, i trattamenti disponibili sono potenzialmente tossici e le possibilità di risposta sostenuta sono basse. L'osservazione senza trattamento attivo è un'opzione ragionevole. Con la maggiore disponibilità degli agenti tromboopoietici in futuro, potrebbe esserci una buona prospettiva di mantenere la conta piastrinica di questi pazienti refrattari a un livello sicuro a lungo termine con uno di questi farmaci.”

Mentre in riferimento alla porpora di Henoch-Shönlein mediante la consultazione dell'articolo pubblicato sulla rivista Publimed e consultabile al link:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30725937/>

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30725937/

Henoch-Schönlein Purpura

Porsha Roache-Robinson ¹, David T. Hotwagner ²

In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. 2022 Aug 8.

Affiliations + expand

PMID: 30725937 Bookshelf ID: NBK537252

[Free Books & Documents](#)

Excerpt

Henoch-Schönlein purpura is a vasculitis involving the small vessels of the joints, kidneys, gastrointestinal tract, and skin. Henoch-Schönlein purpura can also involve the central nervous system (CNS) and the lungs; however, these findings are rare. It is an acute immunoglobulin A (IgA) mediated disorder that is typically self-limited and managed with supportive care; however, serious complications, such as renal failure, may occur as a result of the disorder.

Henoch-Schönlein purpura is named after two German physicians, Dr. Johann Schönlein and his student Eduard Henoch. Schönlein identified the association of joint pain and purpura, and Henoch identified gastrointestinal and renal involvement. Although Henoch-Schönlein purpura is named after Henoch and Schönlein, an English physician named William Heberden was the first to describe the disorder in the early 1800s.

Copyright © 2023, StatPearls Publishing LLC.

[PubMed Disclaimer](#)

Di cui, per comodità di consultazione, si riporta la traduzione: “*La porpora di Henoch-Schönlein è una vasculite che coinvolge i piccoli vasi delle articolazioni, dei reni, del tratto gastrointestinale e della pelle. La porpora di Henoch-*

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

Schönlein può anche coinvolgere il sistema nervoso centrale (SNC) e i polmoni; tuttavia, questi risultati sono rari. Si tratta di un disturbo acuto mediato dall'immunoglobulina A (IgA) che è tipicamente auto-limitato e gestito con cure di supporto; tuttavia, possono verificarsi gravi complicazioni, come l'insufficienza renale, a seguito del disturbo. La porpora di Henoch-Schönlein prende il nome da due medici tedeschi, il dott. Johann Schönlein e il suo allievo Eduard Henoch. Schönlein ha identificato l'associazione di dolore articolare e porpora, e Henoch ha identificato il coinvolgimento gastrointestinale e renale. Anche se la porpora di Henoch-Schönlein prende il nome da Henoch e Schönlein, un medico inglese di nome William Heberden fu il primo a descrivere il disturbo nei primi anni del 1800.”

Anche in questo caso, dunque, l'erronea e non univoca formulazione della domanda nella parte in cui non ha specificato a quale tipo di porpora facesse riferimento ha fatto in modo che la domanda prevedesse due risposte corrette e che, dunque, fossero da ritenersi corrette, a seconda del tipo di porpora a cui si voglia fare riferimento, sia la risposta data dall'odierna ricorrente sia quella ritenuta corretta dall'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Con il conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto anche per la corretta risposta data al quesito n. 54 il punteggio di 0,60 (0,10 di penalità applicata + 0,50 per la risposta corretta).

D. **CIRCA LA DOMANDA N. 16**

La formulazione della domanda in questione è la seguente:

“16] Cosa si intende per epidemia?

A) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio.

B) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio.

C) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo.”

Nel caso di specie, mentre la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione è quella di cui alla lettera C) *La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo*, quella data dalla ricorrente e ritenuta parimente corretta è quella di cui alla lettera A) *La comparsa*

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio.

Anche in questo caso, a dimostrazione dell'infelice formulazione della domanda e della non univocità della stessa si fa riferimento alla definizione di "epidemia" riportata nella enciclopedia Treccani (consultabile al link <https://www.treccani.it/enciclopedia/epidemia/>) secondo cui l'epidemia è: "Manifestazione collettiva d'una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in **un territorio più o meno vasto** in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile...".

Ebbene, anche in questo caso, dalla definizione di cui sopra, si può rilevare che l'estensione territoriale ai fini della individuazione della definizione di "epidemia" può essere più o meno vasta e, dunque, individuabile sia quando la malattia si diffonde in un'area limitata sia quando la stessa si diffonde in un territorio molto ampio (vedi epidemia da SARS-COVID).

Non si può, pertanto, non ritenersi corretta la risposta data dalla ricorrente al quesito contrassegnato dal n. 16 e non riconoscersi alla stessa il punteggio di 0,60 (0,10 per la penalizzazione applicata e 0,50 per la risposta corretta).

E. **CIRCA LA DOMANDA N. 56**

La formulazione della domanda in questione è la seguente:

“56] Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito?”

A) Perdita della sensibilità dolorifica.

B) Stato settico.

C) Ipossia locale per fenomeni vasospastici.”

Nel caso di specie mentre l'Amministrazione ha ritenuto valida la risposta di cui alla lettera A) *Perdita della sensibilità dolorifica*, la ricorrente privata della chiarezza necessaria nella formulazione della domanda e delle risposte onde pervenire ad una risposta corretta, non ha fornito alcuna risposta.

Ebbene, come si proverà ad illustrare, la domanda in questione – a fronte dell'impossibilità di fornire più di una risposta – presenta più risposte che potrebbero essere considerate corrette e, dunque, è da considerarsi ambigua e contraddittoria.

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

Nello specifico, a dimostrazione della correttezza anche della risposta C) è appena il caso di evidenziare come, secondo le raccomandazioni della Regione Emilia Romagna (consultabili al link: <https://assr.regione.emilia-romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss094>), tra i fattori determinanti le piaghe di decubito sono presenti: la malnutrizione, il diabete, **l'ipoperfusione (risposta C)**, mobilità limitata, età.



Dossier n. 94/2004 - Raccomandazioni per la prevenzione delle lesioni da decubito

Descrizione/Abstract:

Le lesioni da decubito sono aree di danno localizzato alla cute e ai tessuti sottostanti, causato da pressione, frizione e taglio. Hanno come determinanti:

- > fattori predisponenti legati alle caratteristiche del paziente (ipotrofismo, malnutrizione, diabete, ipoperfusione, pelle esposta costantemente all'umidità, alterata percezione sensoriale, mobilità limitata, età);
- > fattori direttamente legati alle modalità assistenziali adottate durante l'ospedalizzazione (effetti collaterali di farmaci, interventi chirurgici, prolungato allettamento).



Allo stesso modo, il Manuale dell'infermiere, Volume I, IX Edizione, Sandra M. Nettina, Piccin, alla pagina 194 tra i “*Fattori di rischio per piaghe da decubito*” indica: “*Incontinenza fecale o urinaria; Malnutrizione o diminuzioni notevoli del peso corporeo; Edema, anemia, ipossia o ipotensione; Deficit neurologici o immobilizzazione; Alterazioni dello stato mentale come il delirio o la demenza.*” Ed ancora Il Manuale dei concorsi per infermiere, guida completa a tutte le prove di selezione, di Rosario Caruso, Guglielmo Guerrieri, Francesco Pittella. Edites. Terza Edizione alla Pagina 310 laddove è riportata la seguente definizione: “*Fattori di rischio per le lesioni da pressione. L'accertamento assume, pertanto, una importanza fondamentale nel rilevare eventuali alterazioni cutanee:*

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

*l'ispezione e l'osservazione devono essere finalizzate alla valutazione delle sedi adiacenti alle prominente ossee. Inoltre è necessario valutare la presenza di segni quali la secchezza della cute, le screpolature, gli edemi generalizzati, locali o declivi. Mediante la compressione con un dito, delle zone a rischio, si determina un arrossamento: se non scompare è indicatore di un danno sottocutaneo. È possibile prevenire le ulcere da decubito se si identificano i soggetti a rischio e si riducono o eliminano i fattori di rischio. Fattori intrinseci ed estrinseci possono condizionare le reazioni dei tessuti. Quelli intrinseci comprendono alterazioni della mobilità, incontinenza, malnutrizione e alterazioni dello stato di coscienza. Quelli estrinseci comprendono pressione, lacerazioni, frizioni e umidità. Tutte le condizioni che determinano diminuzione della perfusione tissutale, quali edema, anemia o aterosclerosi, possono aumentare il rischio di ulcera. Altri fattori sono malattia mentale, **ridotta sensibilità** e modificazioni causate dall'invecchiamento."*

Emerge con evidenza, quindi, come l'eziogenesi della formazione delle piaghe da decubito, in determinate categorie di pazienti, possa anche attribuirsi all'insorgenza di fenomeni ipossici a carico della cute e dei tessuti cutanei e non solo nel caso della Perdita di sensibilità dolorifica come, invece, ritenuto corretto dalla commissione.

In questo caso, a differenza degli altri quesiti a cui la ricorrente aveva dato una risposta comunque esatta, l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito e la non univocità delle risposte corrette allo stesso ha sicuramente costituito per la ricorrente un elemento di confusione nella scelta della risposta esatta determinando incertezza e perdita di tempo che ha sicuramente finito per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa.

Ciò posto, sulla base dell'evidenza che la risposta indicata come esatta tra quelle riportate nel questionario non è esente da ambiguità e incertezza nella soluzione, devono ravvisarsi sufficienti elementi per ritenere che il quesito contrassegnato dal n. 56 presenti i caratteri di erroneità ed ambiguità in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti e, dunque, riconoscersi alla ricorrente per la mancata risposta in questione il punteggio di 0,50.

* * *

Sulla base delle suesposte considerazioni e della letteratura scientifica allegata –

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

rilevato che codesto Ecc.mo T.A.R. adito, con la Sentenza n. 6268/2023 resa in ordine allo stesso concorso ha già avuto modo di esaminare le domande n. 56 (identificata nella sentenza in parola con la n. 34); n. 4 (identificata nella sentenza in parola con la n. 41); n. 54 (identificata nella sentenza in parola con la n. 48) – dovrebbe emergere con pacifica evidenza l'irragionevolezza, l'erroneità e l'illegittimità dell'agire amministrativo.

Tali acclarate circostanze, in particolare, danno contezza del fatto che:

- Le domande ammettono più risposte valide;
- Nessuna delle risposte indicate può ritenersi soddisfacente o oggettivamente e inequivocabilmente corretta;
- Alcune delle domande di cui sopra può considerarsi idonea ai fini della valutazione.

La procedura selettiva esperita, pertanto, è illegittima e l'odierna ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ed attribuito il punteggio corretto.

Di recente, nella già richiamata Sentenza n. 6268/2023 resa in riferimento ad una vicenda del tutto analoga, codesto Ecc.mo TAR ha già avuto modo di statuire che “...il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali *domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.*

Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).”

Anche nel caso di specie, dunque deve darsi applicazione dei superiori principi per cui “ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

“Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle predisposte risposte, ammetta più di una risposta, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

individuare come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Allo stesso modo non può essere considerata errata la risposta data dal candidato che non si rivela univocamente tale, perché solo in tal caso troverebbe giustificazione l'attribuzione del punteggio pari a zero (Consiglio di Stato, III, 4.2.2019, n. 842)."

Sulla base di tali richiamati principi, non si può non essere d'accordo con quanto stabilito dal Consiglio di Stato laddove in un caso analogo ha espressamente statuito che *"l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata"* (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4513/2015).

* * *

Per effetto della formulazione erronea ed imprecisa delle domande e delle rispettive risposte, il ricorrente ha conseguito un punteggio di soli 20,10 punti e, tenuto conto della soglia di sbarramento di 21/30, è stato illegittimamente escluso dalla partecipazione agli step successivi della procedura.

Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra formulate il punteggio relativo all'elaborato scritto della ricorrente va ricalcolato ed è certamente superiore a 21/30.

Se si considera, infatti, che alla ricorrente andrebbe attribuito il punteggio di 0,60 per ognuna delle 4 risposte data e ritenuta ingiustamente errata dalla Commissione ed il punteggio di 0,50 per la risposta non data a causa della infelice formulazione della relativa domanda, alla stessa dovrebbero essere attribuiti 2,90 punti aggiuntivi e, dunque, il punteggio corretto relativo alla propria prova scritta – emendato dagli errori imputabili esclusivamente all'Amministrazione – è pari a **23 punti**.

In definitiva, dunque, superato il limite di 21/30, anche a non voler ricalcolare la soglia minima per effetto dell'erroneità di almeno 5 quesiti, risulta superato e, pertanto, l'odierna ricorrente è da considerarsi idonea con conseguente diritto ad essere ammesso alla fase successiva della

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Delle Curti
Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

procedura e, dunque, a vedersi corretta la prova pratica espletata e, in caso di superamento della soglia minima fissata per tale prova, di poter espletare la prova orale.

* * *

IN VIA CAUTELARE

In riferimento al *fumus boni iuris*, ci si riporta a tutto quanto sopra esposto al fine di dimostrare la fondatezza delle ragioni poste alla base del presente ricorso.

Il *periculum in mora*, invece, è reso evidente dalla circostanza che per effetto dei plurimi errori in cui è incorsa la P.A. nella fase di redazione delle domande e delle risposte oggetto di prova al ricorrente non è stato attribuito il punteggio a cui avrebbe avuto diritto con conseguente impossibilità per lo stesso di poter ricoprire uno dei posti messi a bando a cui avrebbe avuto probabilmente diritto.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la procedura selettiva è ormai giunta al termine ed è anche già stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito con la conseguente imminente presa di servizio dei soggetti vincitori ed il conseguente ed inevitabile consolidarsi di situazioni giuridiche che potrebbero gravemente pregiudicare il diritto della ricorrente ove la si dovesse ritenere che la stessa avrebbe avuto diritto ad essere inserita nell'elenco dei candidati idonei.

Inoltre, come ammesso dalla stessa società che gestisce il portale SeleCo Concorsi Italia e che ha gestito l'intera fase concorsuale compresa la correzione degli elaborati, risultando l'odierna ricorrente tra i soggetti che non avevano superato la prova scritta, la prova pratica di quest'ultima risulta attualmente scartata unitamente a quelle degli altri soggetti che non hanno superato la prova scritta e potrebbe, nelle more del giudizio di merito, essere eliminata definitivamente dal sistema con conseguente impossibilità, nel caso di fondatezza delle doglianze sopra esposte, di poter eventualmente procederne alla correzione.

Si chiede, pertanto, un provvedimento monocratico presidenziale d'urgenza che sospenda gli effetti degli atti impugnati e, dunque, principalmente l'esclusione del ricorrente dalla prova concorsuale e dalla successiva graduatoria di merito pubblicata e che imponga all'amministrazione di procedere alla correzione della prova pratica espletata e, ove la stessa raggiunga la soglia minima prevista dal bando, di sottoporre la stessa alla prova orale (anche mediante la disposizione di una sessione suppletiva) a cui avrebbe avuto diritto di partecipare.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove si reputi necessario accertare l'effettiva non unicità delle domande formulate e delle risposte ritenute ufficialmente corrette e di contro l'assoluta correttezza delle risposte fornite dalla ricorrente, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U.

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Delle Curti

Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

o verifica medico-legale) anche in contraddittorio tra le parti.

IN ORDINE ALLA SUBORDINATA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Premesso che l'interesse del ricorrente è diretto in primo luogo sull'utile inserimento nella pubblicata graduatoria di merito, ove per qualunque ragione non dovesse concedersi tale tutela, si domanda il risarcimento del danno da perdita di chance in forma specifica.

Evincendosi, infatti, da tutto quanto precede la prova circa l'illegittimità della condotta tenuta dall'Amministrazione, sussistono parimenti il nesso di causalità ed il danno risarcibile.

In particolare, calcolata la possibilità di vincere il concorso come singola chance, ne deriva che alla ricorrente è stata ingiustamente tolta una consistente possibilità di vincere il concorso, pari al rapporto fra il numero finale dei vincitori concorrenti per i posti di cui al bando di concorso (ed alle successive modifiche dello stesso) ed il numero di detti idonei utilmente collocati in graduatoria.

Tale legittima aspettativa è perciò quantificabile nella corrispondente frazione dello stipendio previsto per la posizione bandita nell'arco della durata media della relativa carriera.

A tale specifico fine potrà trovare eventualmente applicazione anche l'art. 34, comma 1, lett. c) del C.p.a. Che, considera la possibilità di “*misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*” anche mediante “*misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.*”.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In relazione all'elevato numero di contro interessati si chiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Campania adito di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., autorizzando la pubblicazione del presente ricorso sul sito web dell'Amministrazione resistente.

* * *

Tutto ciò premesso la sig.ra Melana Maria Assunta, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, ogni contraria istanza eccezione o difesa rigettata:

- **In via cautelare:** anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. E, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare al ricorrente di vedersi corretta

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Delle Curti
Via Savoia, 46 – Recale (CE)

telefax: 0823 468030 – p.e.c.: vincenzodellecurti@pec.it

l'espletata prova pratica, di poter espletare la prova orale ed eventualmente essere inserito, anche "con riserva", nella pubblicata graduatoria di merito;

- **In via istruttoria:** ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare l'erroneità e la non univocità delle domande formulate e delle risposte ufficialmente ritenute corrette e, dunque, di accertare l'assoluta correttezza delle risposte fornite dalla odierna ricorrente;
- **Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati dichiarando il diritto della ricorrente, ove dovesse superare le restanti prove concorsuali ancora da espletarsi, ad essere utilmente inserita e collocata nella graduatoria di merito (elenco idonei) relativa al Concorso in oggetto con ogni statuizione consequenziale;
- **In subordine:** Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si producono documenti come da foliaro.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto in misura ridotta della metà trattandosi della materia del pubblico impiego ed è pari ad Euro 325,00.

Recale, 16.11.2023

avv. Vincenzo Delle Curti